

**REGOLAMENTO (CE) N. 2541/2001 DELLA COMMISSIONE
del 21 dicembre 2001**

che modifica il regolamento (CE) n. 2125/95 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per conserve di funghi *Agaricus* e che abroga il regolamento (CE) n. 1921/95 recante modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2299/2001 ⁽¹⁰⁾.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1239/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, e l'articolo 15, paragrafo 1,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 2125/95 è modificato come segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1921/95 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 308/2001 ⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità di applicazione del regime dei titoli all'importazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e ha fissato un elenco di prodotti ad esso soggetti. Scopo del regime è consentire alla Commissione di sorvegliare costantemente le importazioni dei prodotti di cui trattasi al fine di facilitare l'adozione di misure adeguate in caso di perturbazione o di minacce di perturbazione del mercato comunitario. Tale obiettivo può essere conseguito in maniera meno gravosa per gli operatori effettuando una sorveglianza conformemente all'articolo 308 quinquies del regolamento (CE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 993/2001 ⁽⁶⁾. È di conseguenza necessario abrogare il regolamento (CE) n. 1921/95.

1) Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

1. Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione ^(*) si applicano al regime istituito dal presente regolamento, con riserva delle disposizioni specifiche previste da quest'ultimo.

2. I titoli d'importazione sono validi per un periodo di nove mesi dalla data effettiva del rilascio, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno considerato.

3. L'importo della cauzione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 è di 24 EUR per tonnellata netta.

4. Nella casella 8 della domanda di titolo e del titolo d'importazione è indicato il paese d'origine e contrassegnata la dicitura "si". Il titolo d'importazione è valido unicamente per le importazioni originarie del paese indicato.

^(*) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.»

(2) Il regolamento (CE) n. 2125/95 della Commissione, del 6 settembre 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per conserve di funghi *Agaricus* ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2858/2000 ⁽⁸⁾, contiene numerosi riferimenti a disposizioni del regolamento (CE) n. 1921/95. Pertanto, con riserva di disposizioni specifiche da precisare, tali riferimenti vanno sostituiti con riferimenti al regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di

2) All'articolo 4, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. I diritti derivanti da titoli d'importazione non sono trasmissibili, in deroga all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1291/2000.»

3) All'articolo 6, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi oggetto di domande di titoli d'importazione con la seguente periodicità:

— ogni mercoledì per le domande presentate il lunedì e il martedì,

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 171 del 26.6.2001, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 185 del 4.8.1995, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 44 del 15.2.2001, pag. 33.

⁽⁵⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 141 del 28.5.2001, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 212 del 7.9.1995, pag. 16.

⁽⁸⁾ GU L 332 del 28.12.2000, pag. 59.

⁽⁹⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU L 308 del 27.11.2001, pag. 19.

- ogni venerdì per le domande presentate il mercoledì e il giovedì,
- ogni lunedì per le domande presentate il venerdì della settimana precedente.

Tali comunicazioni sono suddivise per prodotto, secondo la nomenclatura combinata, e distinguono tra i quantitativi chiesti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) o b), rispettivamente.»

4) Il testo dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 9*

1. Si applica l'articolo 35, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1291/2000.
2. L'intero dazio all'importazione previsto dalla tariffa doganale comune viene riscosso sui quantitativi importati

nell'ambito della tolleranza di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000.»

Articolo 2

1. Il regolamento (CE) n. 1921/95 è abrogato.
2. Su richiesta dell'interessato, i titoli d'importazione rilasciati ai sensi del regolamento (CE) n. 1921/95 sono annullati per i quantitativi non imputati alla data di entrata in vigore del presente regolamento. La cauzione è svincolata.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione
